

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel bacino del T. Revalesio in Comune di Settimo Vittone in misura di l/sec massimi 0,10 e medi 0,01 ad uso produzione di beni e servizi assentita alla ditta Argentera Graniti s.n.c. di Vuillermin Ivano e C.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 381-24195/2013 del 05/06/2013

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla ditta Argentera Graniti s.n.c. di Vuillermin Ivano e C. - (omissis) - con sede legale in Verres (AO) Via Circonvallazione, 82 la concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel bacino del T. Revalesio in Comune di Settimo Vittone in misura di l/sec massimi 0,10 e medi 0,01 ad uso produzione di beni e servizi nella cava di pietra ornamentale denominata "Argentera" sita in localita' Argentera, nel Comune di Settimo Vittone;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 01/01/2010 data di inizio della derivazione, cosı̀ come dichiarato dal richiedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

(... omissis ...)"

- Disciplinare di concessione:

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario   inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari ad un terzo della portata istantanea della sorgente. Il rilascio del deflusso minimo vitale, come indicato nel progetto di cui all'art. 4, sar  garantito mediante saracinesca applicata alla tubazione di captazione e mediante troppo pieno. L'esercizio della derivazione dovr  essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facolt  dell'Autorit  concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorit  concedente si riserva comunque la facolt  di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualit  ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovr  adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel

Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.
(... omissis ...)"